

N. 3370

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori FISTAROL, LEDDI, Nicola ROSSI, MUSSO, D'ALIA, GALIOTO, GIAI, GUSTAVINO, SBARBATI e SERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2012

Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia delle uscite

Onorevoli Senatori. – Gli sprechi, le inefficienze e la corruzione nel settore pubblico rappresentano un fenomeno che costa alla collettività circa 60 miliardi di euro l'anno, una cifra destinata peraltro a crescere in assenza di politiche, sempre più urgenti e necessarie, capaci di dar luogo ad una importante inversione di tendenza. Nel 2010 il totale delle somme recuperate con l'attività della Corte dei conti ammontava a soli 293 milioni di euro; sono evidenti, dunque, i limiti e l'inefficienza dei mezzi a disposizione al riguardo e, più in generale, per l'attività di controllo e ridimensionamento della spesa pubblica.

Effettivamente abbiamo vissuto, e continuiamo a vivere, un pericoloso disequilibrio in termini di attenzione e determinazione tra il contrasto all'evasione fiscale e la lotta alla corruzione e agli sprechi delle risorse pubbliche. Eppure trattasi di due facce della stessa medaglia, poichè entrambi i fenomeni arrecano un grave nocumento alla collettività, costretta a fare i conti con una pressione fiscale sempre più rigida (giunta al 45,1 per cento nel 2012) in un momento storico, quale quello che stiamo vivendo, caratterizzato da una forte crisi economica. Tale disequilibrio emerge anche da ultimo dai bilanci del 2012: lo Stato mediamente investe circa 2.865 milioni di euro nella lotta all'evasione, a fronte degli appena 300 milioni stanziati per la lotta alla corruzione e agli sprechi di denaro pubblico. Ed è anche vero che la spesa pubblica ha raggiunto i 722 miliardi tra il 2000 e il 2010, con un aumento pari al 21 per cento, con conseguente assoggettamento dei cittadini e delle imprese ad una forte tassazione, come da ultimo confermato dalla manovra 2012-2014 da 81 mila miliardi, che solo per una percentuale pari al 37 per cento è costituita da tagli di spese.

Una riflessione è più che mai necessaria: senza un'accurata e penetrante revisione della spesa pubblica, che presuppone il costante monitoraggio della stessa, difficilmente potrà esservi una riduzione significativa della pressione fiscale; e senza la riduzione della «stretta» fiscale, già a partire dall'anno prossimo, non potrà esservi nemmeno speranza di una ripresa economica. Un circuito vizioso, dunque, che quanto prima necessita di un intervento per una decisiva inversione di tendenza.

Quanto agli sprechi di risorse pubbliche, è assolutamente auspicabile in primis l'approccio che, nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, è stato attuato a partire dal 2006. I risultati migliori in tale ambito sono stati ottenuti introducendo norme stringenti in materia di poteri di acquisizione di informazioni sui comportamenti dei contribuenti. Sul fronte, invece, del ridimensionamento della spesa pubblica e del contrasto allo spreco di tali risorse, al più, ci si è affidati a meri studi ricognitivi da parte di task-force temporanee e, in ogni caso, prive di un potere coercitivo relativamente alla richiesta di informazioni utili al monitoraggio della spesa, come anche di un potere sanzionatorio nei confronti dei responsabili di amministrazioni ed enti che queste richieste informative disattendono, nonché degli autori materiali della dissipazione di risorse pubbliche che dovesse emergere dal monitoraggio.

Alla luce di tali riflessioni, il presente disegno di legge delega è teso quindi all'istituzione di un'Agenzia delle uscite, ovvero un organismo permanente dotato del potere di richiedere alle amministrazioni e agli enti la comunicazione in via telematica di tutti i

dati utili al costante monitoraggio della spesa pubblica (quali quelli relativi alle «auto blu», ai doppi incarichi, ai debiti non ancora pagati alle imprese, ai costi *standard*), in tal modo istituendo un'anagrafe della pubblica amministrazione e del cosiddetto «parastato», speculare a quella già esistente in materia tributaria.

L'Agenzia delle uscite, nel testo che si propone, avrà il potere di comminare sanzioni pecuniarie nei confronti di quanti omettano le predette dichiarazioni telematiche, oppure le presentino con dati incompleti o non veritieri, nonché nei confronti degli autori materiali della dissipazione di risorse pubbliche eventualmente risultante dalle dichiarazioni inviate. Ferma restando la garanzia ai sanzionati di poter ricorrere innanzi la Corte dei conti, il provvedimento di condanna emesso nei loro riguardi sarà immediatamente esecutivo relativamente al pagamento di almeno il 30 per cento dell'entità della sanzione pecuniaria irrogata.

Tale organismo avrà quindi poteri di controllo, ispezione e verifica sulle pubbliche amministrazioni, sugli enti parastatali e sui

rispettivi addetti, paralleli a quelli che caratterizzano l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza nei confronti dei contribuenti, con possibilità di emettere finanche atti di contestazione erariale immediatamente esecutivi, rispetto ai quali i destinatari dei medesimi potranno fare ricorso innanzi la Corte dei conti.

L'istituzione dell'Agenzia delle uscite, come previsto dall'articolo 1 del disegno di legge, non comporterà maggiori oneri per la finanza pubblica, presupponendo la mera riorganizzazione delle risorse attualmente a disposizione della Corte dei conti e della Guardia di Finanza.

I proponenti, che auspicano a breve la presa in esame del testo da parte del Parlamento e l'adesione da parte di esponenti di tutte le forze politiche, ritengono che l'Agenzia delle uscite ben possa costituire una iniziativa efficace per il costante monitoraggio della spesa pubblica e per il contrasto agli sprechi e alle inefficienze di risorse nel settore pubblico, capace di raggiungere obiettivi di risparmio importanti e di mantenerli nel tempo.

## **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

(Delega al Governo in materia di istituzione dell'Agenzia delle uscite)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 1º gennaio 2013, e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi finalizzati all'istituzione di un agenzia permanente preposta al monitoraggio della spesa pubblica, con poteri di controllo e poteri sanzionatori, di seguito denominata «Agenzia delle uscite», secondo i principi e criteri direttivi specificati nell'articolo 2, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

## Art. 2.

(L'Agenzia delle uscite)

- 1. Il decreto legislativo finalizzato all'istituzione dell'Agenzia delle uscite è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio della spesa pubblica nell'ambito delle risorse a disposizione della Corte dei conti e della Guardia di finanza;
- b) prevedere l'attribuzione di poteri di controllo, di ispezione e di verifica sulle pubbliche amministrazioni, sugli enti parastatali e sui rispettivi addetti;
- c) prevedere la possibilità di richiedere a tutte le amministrazioni ed enti la comunicazione per via telematica dei dati utili per il costante monitoraggio della spesa pubblica;

- d) prevedere che i dati di cui alla letterac) confluiscano in un'anagrafe della pubblica amministrazione;
- e) prevedere la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie nei casi di mancato invio dei dati, oppure di invio incompleto degli stessi, nonché nei casi di invio di dati non veritieri;
- f) prevedere la possibilità di irrogare sanzioni nei confronti degli autori materiali della dissipazione di risorse pubbliche eventualmente risultante dai dati inviati ai sensi della lettera c);
- g) prevedere che le sanzioni di cui alle lettere e) ed f) siano graduate in ragione della gravità della violazione, della reiterazione dell'illecito, dell'opera svolta per eliminare o attenuare le sue conseguenze;
- h) prevedere, in caso di sanzione, la possibilità di ricorrere innanzi la Corte dei conti, ferma restando l'immediata esecutività del provvedimento di condanna al pagamento di almeno il 30 per cento dell'entità della sanzione pecuniaria irrogata.
- 2. Il decreto legislativo previsto dal comma 1 è adottato entro il 1º gennaio 2013 su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente trasmesso al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
- 3. Nella stesura del decreto legislativo, il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.